



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 57
Data di emissione 17-09-2020
Data di registrazione 17-09-2020

COPIA

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART.88 DEL D.LGS. N. 259/2003 S.M.I, RECANTE IL "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE", PER L'INSTALLAZIONE DI ARMADIO INTEGRATO PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA, SCAVI ED OPERE CIVILI, LUNGO VIA GIOVANNINO IOMMI, FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- l'istanza e relativi allegati, assunta al protocollo dell'Ente n. 2328 del 15/09/2020, inoltrata dalla società Open Fiber S.p.A., nella persona di Stefano Rigano, C.F. RGNSFN88E17G273B, con sede Legale in Viale Certosa, 2, Milano e con sede operativa in Via Laurentina, 449, Roma, recante in oggetto “ *Istanza di autorizzazione per l'installazione di armadio integrato per telecomunicazioni in fibra ottica lungo Via Giovannino Iommi, nel Comune di Massa Fermana da inserirsi nell'ambito della concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica (BUL)*”;
- l'istanza e relativi allegati, assunta al protocollo dell'Ente n. 2330 del 15/09/2020, inoltrata dalla società Open Fiber S.p.A., nella persona di Stefano Rigano, C.F. RGNSFN88E17G273B, con sede Legale in Viale Certosa, 2, Milano e con sede operativa in Via Laurentina, 449, Roma, recante in oggetto “ *Istanza di autorizzazione per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Massa Fermana, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Marche;*

CONSIDERATO:

- che in data 03/03/2015 è stata approvata, dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro, individua Infratel Italia S.p.A. come soggetto attuatore della stessa;
- che l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione MARCHE, tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20, PSR FEASR 2014/20 e la rete a banda ultralarga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- che Infratel Italia ha emesso un bando di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regione Marche, aggiudicato a Open Fiber ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. nel mese di giugno 2017;
- che Open Fiber è il Concessionario, selezionato da Infratel Italia S.p.A. all'esito delle gare aventi ad oggetto la realizzazione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga, di proprietà pubblica nelle aree cc.dd. "bianche" del Paese ("Piano BUL");
- che codesto Comune rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura e a tal fine ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel;
- che, ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- che la legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale, contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato, mediante la presentazione di un'unica istanza, ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche"; (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259), ss.mm.ii.;
- che la normativa citata ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale;
- che l'art. 88, comma 6, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente novellato l'art 8-bis della Legge febbraio 2019 n. 12, prevede che "il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture";
- che l'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/03, prevede espressamente che trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.
- che nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a 10 (dieci) giorni;
- che nel caso di apertura buche, chiusini per passaggio di cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti, il termine è ridotto ad 8 (otto) giorni;
- che l'art.88, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., prevede espressamente che "*salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica*";

- che l'art. 88, comma 12 del D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i., dispone che *“le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”*;
- che l'art. 93 del medesimo decreto prevede espressamente che *“le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”*;
- che l'art. 12 del D. Lgs., n. 33/2016, ha chiarito ulteriormente che *“l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”*;
- che in base al D.P.R. n. 31/2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» e in particolare il punto A.8 relativo a *“interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50”*;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 29/01/2019, con il quale il Sottoscritto è nominato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

D E T E R M I N A

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AUTORIZZARE** la società Open Fiber S.p.A. all'installazione di un armadio integrato per telecomunicazioni in fibra ottica, da ubicarsi lungo Via G. Iommi, nell'area a verde pubblico della lottizzazione denominata “C1-CP”, lungo la S.P. 48 “Montapponese”, così come descritto e rappresentato negli elaborati progettuali allegati all'istanza assunta al protocollo dell'Ente n. 2328 del 15/09/2020,

- DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A. all'esecuzione di scavi ed opere civili, riferibili al collegamento alla rete elettrica del suddetto armadio integrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati progettuali allegati all'istanza assunta al protocollo dell'Ente n. 2330 del 15/09/2020;
- DI DARE ATTO che resta a carico della società richiedente, Open Fiber S.p.A., anche l'esecuzione delle opere di ripristino, a regola d'arte, degli scavi e delle opere civili, riferibili alle citate istanze.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 22-09-2020 al 07-10-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 22-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Perroni